Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Lunedì, 19 aprile 1926 — Numero 91



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1926, alla **pag. 1625**, la penultima riga della 1ª colonna va sostituita con la seguente: « Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ».

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**BANDI DI CONCORSO**

# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 911.**

LEGGE 18 marzo 1926, n. 612.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai Prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai Prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitati, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

**Numero di pubblicazione 912.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 619.

**Disposizioni per le ammissioni alla Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 del 6 aprile 1919;
Visto il R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 2379 del 20 novembre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 128 del 1° febbraio 1920;
Visto il R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923;
Vista la legge n. 100 del 31 gennaio 1926;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze degli appuntati e carabinieri viene annualmente effettuata sulla base di apposito duplice concorso: per titoli e per esame.

Art. 2.

Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado e i carabinieri che, alla data di inizio del corso annuale, abbiano raggiunta una anzianità di grado non inferiore a tre mesi e prestato servizio d'istituto presso le stazioni almeno per altrettanto tempo, sempre quando siano in possesso, alla data in cui sarà indetto il concorso, di uno dei seguenti titoli di studio o di altri superiori od equipollenti, da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale:

*a*) secondo il vigente ordinamento scolastico:
promozione o idoneità alla 2ª classe di liceo classico;
promozione o idoneità alla 3ª classe del liceo scientifico o del corso superiore d'istituto tecnico o magistrale;

*b*) secondo l'antico ordinamento scolastico:
promozione o ammissione alla 2ª classe di liceo o alla 3ª classe di istituto tecnico;
promozione alla 3ª classe di scuola normale.

Art. 3.

Ai concorrenti per titoli, di cui al precedente articolo, è riservato un terzo dei posti che annualmente vengono messi a concorso per l'ammissione alla predetta Scuola, i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esame.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore al numero dei posti per essi stabilito dal precedente capoverso, i posti vacanti saranno devoluti ai militari concorrenti per esame.

Art. 4.

Nel caso invece che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti per titoli verranno inscritti sulla base della maggior somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita Commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

*a*) servizio prestato nell'Arma;
*b*) titolo di studio;
*c*) ricompense al valore militare o di marina o al valor civile;
*d*) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni e con promozioni per merito speciale.

La Commissione suindicata sarà così costituita:
1° un generale di brigata, presidente;
2° un colonnello, membro;
3° due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;
4° un capitano, membro e segretario.

Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli, per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo ora detto, un punto per ogni sei mesi, compiuti di effettivo servizio prestato nell'Arma, oltre i tre mesi necessari per partecipare al concorso per titoli stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2 (lettera *b*) dell'articolo precedente) la Commissione assegnerà un punto per ogni

anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico del tempo, occorreva ed occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.

Per il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo precedente la ridetta Commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore conseguita e per ogni croce di guerra al valore militare; due punti per ogni medaglia d'argento; tre punti per ogni medaglia d'oro conseguita.

Per il requisito infine di cui alla lettera d) dell'articolo precedente la Commissione assegnerà 1/2 punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente inscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne e con la promozione per merito speciale.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 6.

E' data facoltà ai carabinieri concorrenti per titolo di poter prendere parte, oltre che al concorso per titoli, anche a quello per esami, sempre quando però essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente per i militari concorrenti per esame.

Art. 7.

Al concorso per esame possono partecipare:

gli appuntati celibi dei carabinieri Reali con qualunque anzianità;

i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà annualmente stabilita — anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore ad un anno — e che abbiano prestato non meno di sei mesi di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

Art. 8.

I concorrenti per esame saranno sottoposti allo svolgimento di un tema estraneo a fatti di servizio e dovranno dar prova di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e sufficientemente corretto.

Art. 9.

La stessa Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto — integrata dall'insegnante titolare della Scuola allievi sottufficiali per le materie letterarie — assegnerà a ciascun concorrente, per il tema svolto, un punto da 1 a 20.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla Scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore ai 10/20.

Art. 10.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esame dichiarati idonei sia superiore al numero dei posti per essi messi a concorso, la Commissione di cui all'art. 4 procederà alla formazione di apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti stessi saranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) cultura generale;

b) grado e provenienza dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o dal corpo Reale equipaggi;

c) servizio prestato nell'Arma;

d) ricompense al valore militare o di marina od al valor civile;

e) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni o con promozioni per merito speciale.

Art. 11.

Per il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto. Per i concorrenti all'ammissione alla Scuola per esame, provvisti, secondo l'antico ordinamento scolastico, del titolo di licenza ginnasiale o tecnica, e, secondo il vigente ordinamento, del titolo di licenza complementare o di ammissione al liceo classico, al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico, al corso superiore dell'istituto magistrale e per gli altri concorrenti per esame provvisti di titoli equipollenti o superiori, i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

Per i requisiti di cui alla lettera b) la Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato; due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o dal corpo Reale equipaggi in servizio od in congedo.

Per il requisito di cui alla lettera c) la Commissione assegnerà agli appuntati un punto ogni sei mesi di effettivo servizio compiuti e nel grado di carabiniere e in quello di appuntato, a partire dalla data sotto la quale gli appuntati stessi completarono sei mesi di effettivo servizio nel grado di carabiniere.

Ai carabinieri invece la Commissione assegnerà un punto per ogni sei mesi di effettivo servizio compiuto oltre quelli richiesti dall'art. 7.

Per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo precedente la Commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto, per la valutazione a favore dei concorrenti per titoli, degli stessi requisiti.

I punti assegnati ai concorrenti per esame, per i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 12.

Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 4 e alla lettera c) dell'art. 10 la Commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura od in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Art. 13.

La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame; le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al concorso; la nomina della Commissione esaminatrice; la scelta dei temi e le relative modalità di svolgimento, saranno di anno in anno fissate dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 14.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*
*Atti del Governo, registro 247, foglio 91.* — COOP

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 620.

**Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un nuovo tronco tranviario in Trieste fra piazza della Borsa e via Fabio Severo in località detta Casa delle Spose.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il progetto presentato in data 28 agosto 1925 dall'Azienda tranviaria municipale di Trieste e portante il bollo dell'ufficio del registro di Trieste, in data 7 luglio 1925, per l'impianto e l'esercizio di un nuovo tronco tranviario fra piazza della Borsa e via Fabio Severo, in località detta Casa delle Spose;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda tranviaria municipale di Trieste è autorizzata a costruire ed esercitare un nuovo tronco tranviario fra piazza della Borsa e via Fabio Severo, in località detta Casa delle Spose, in Trieste.

Art. 2.

La costruzione di cui sopra dovrà essere eseguita in conformità al progetto all'uopo presentato in data 28 agosto 1925 dall'Azienda tranviaria municipale anzidetta, tenute presenti le riserve fatte sul progetto medesimo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 2 marzo 1926, n. 360.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*
*Atti del Governo, registro 247, foglio 92.* — COOP

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 624.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*
*Atti del Governo, registro 247, foglio 97.* — COOP

**Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste.**

CAPO I.

*Consiglio di amministrazione.*

Art. 1.

La nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi che debbono rappresentare nel Consiglio di amministrazione gli Enti e le associazioni dalla legge stabiliti, deve essere notificata al presidente dell'azienda coi documenti giustificativi della rispettiva nomina.

Art. 2.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni che ai termini di legge deve farsi ogni quadriennio, sarà notificata al presidente dell'azienda almeno un mese prima della scadenza del quadriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'Ente o l'associazione che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 3.

Le nomine dei delegati delle provincie di Trieste, Pola ed Udine saranno effettuate dalla Deputazione provinciale e ratificate dalla Prefettura; quelle dei delegati del Comune di Trieste dalla Giunta municipale.

La Camera di commercio di Trieste procede alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese dalla Giunta camerale a termini del cap. IV della legge 8 maggio 1924, n. 750.

La nomina dei delegati delle Federazioni degli armatori, di commercio e industriale della Venezia Giulia e dell'Associazione triestina fra gli spedizionieri dovrà essere deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione o direttivi regolarmente all'uopo convocati a norma dei loro statuti.

Il rappresentante degli operai addetti ai servizi del porto sarà designato dalla Federazione provinciale dei sindacati fascisti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'azienda verifica la legittimità dei titoli dei membri ammessi a farne parte.

Art. 5.

La qualità di membro del Consiglio di amministrazione dell'azienda è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato direttamente dall'azienda;

b) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnata l'azienda;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse dell'azienda;

d) che si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

L'incompatibilità porta la immediata decadenza dalla carica.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione sovraintende all'azienda, ne fissa il programma commerciale o tecnico e controlla l'andamento della gestione e provvede per i mezzi finanziari secondo le norme stabilite dal decreto di costituzione dell'azienda; esso delibera:

a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo e sul rendiconto della gestione presentati dalla Giunta esecutiva;

b) sulla costituzione del fondo di riserva patrimoniale prescritto dall'art. 11 del decreto-legge per la costituzione dell'azienda;

c) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

d) sul trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

e) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

f) sull'ordinamento dei servizi di cassa;

g) sui regolamenti generali per i servizi dell'azienda;

h) sulle tariffe e sulle tasse speciali portuali, previste dall'art. 8 del decreto-legge;

i) sulle concessioni di aree per nuovi impianti;

k) sulle modificazioni di concessioni già esistenti;

l) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

m) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni;

n) sulle controversie con altre Amministrazioni, e sui ricorsi alle autorità competenti;

o) sulla risoluzione dei conflitti tra i revisori e la Giunta esecutiva;

p) sul ruolo organico del personale dell'azienda;

q) sulla nomina e sulla revoca dei capi degli uffici;

r) sulla misura delle cauzioni prescritte dal seguente art. 23;

s) sugli oggetti riguardo ai quali il voto sia richiesto dal Governo;

t) e, in generale, delibera su tutti gli oggetti che sono propri dell'azienda, e non sono attribuiti alla Giunta esecutiva o al presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'azienda; esso si riunisce:

a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;

b) in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta rischiesta dalla Giunta esecutiva o dai revisori dei conti o da dieci consiglieri.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno della riunione e dovrà esservi allegato l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei membri.

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetto non indicato nell'avviso di convocazione a meno che, essendo presenti tutti i consiglieri, ad unanimità non sia decisa la trattazione di questioni estranee all'avviso stesso.

In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.

Ogni qualvolta dovesse discutersi dal Consiglio di amministrazione qualche questione nella quale fosse interessato personalmente qualche membro del Consiglio, questi non potrà partecipare al voto nè presenziare la seduta durante la discussione.

Art. 8.

Il Consiglio elegge, in via normale, nel mese di dicembre e in via straordinaria ogni volta che sia reso vacante qualche posto, i cinque membri della Giunta esecutiva di cui all'art. 5 del decreto-legge.

Di questi cinque membri uno dovrà essere scelto fra i due delegati del comune di Trieste, uno fra i due delegati della Camera di commercio e gli altri tre fra gli otto delegati della Federazione degli armatori, degli industriali, del commercio della Venezia Giulia e dell'Associazione triestina fra gli spedizionieri. La scelta fra i due delegati del Comune e fra i due della Camera di commercio dovrà essere fatta in maniera che nella Giunta esecutiva siano sempre rappresentati contemporaneamente gli armatori, gli industriali, i commercianti e gli spedizionieri.

Art. 9.

Il Consiglio avrà facoltà di delegare alla Giunta, con quelle speciali limitazioni o norme che credesse opportune, una o più delle sue attribuzioni, indicate nelle lettere i), k), m), n), r), t) dell'art. 6.

CAPO II.

*Giunta esecutiva.*

Art. 10.

La Giunta esecutiva si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, e per sua iniziativa su domande di almeno quattro membri, o su richiesta dei revisori dei conti.

Art. 11.

La Giunta esecutiva:

a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporsi al Consiglio di amministrazione;

b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione del Consiglio, o sulle quali a termini dell'art. 9 sia autorizzato a deliberare per delegazione;

c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda;

d) decide sulle controversie amministrative che sorgessero in seguito a reclami del pubblico concernenti i vari servizi dell'azienda.

Art. 12.

La Giunta, oltre che nei casi di delegazione fattale ai termini dell'art. 9, può prendere, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

CAPO III.

*Presidente.*

Art. 13.

Il presidente è capo immediato dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati direttamente dall'azienda ed ha l'alta autorità sul rispettivo personale; egli:

a) presiede alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

b) è il legale rappresentante dell'azienda e firma gli atti che portano impegno giuridico e finanziario per l'azienda in conformità a quanto è stabilito nell'art. 7 del decreto-legge;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza di tutti i servizi dell'azienda, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

d) dispone ed invigila per l'esecuzione delle deliberazioni prese nelle dette adunanze;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'amministrazione dell'azienda.

Il Ministro per le comunicazioni designa, con suo decreto, quale fra i membri del Consiglio di amministrazione dovrà nei casi di impedimento del presidente, sostituirlo ed assumerne, come vice-presidente, tutte le funzioni.

Art. 14.

L'indennità annuale assegnata al presidente dell'azienda è stabilita dal Consiglio previo l'adempimento della condizione indicata nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge.

La funzione di membro nel Consiglio e nella Giunta esecutiva non è retribuita, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare l'assegnazione di un gettone di presenza.

Le spese di viaggio per i consiglieri non residenti a Trieste vanno a carico delle Amministrazioni e degli Enti che li hanno delegati; le indennità giornaliere loro dovute sono a carico dell'azienda, nella misura che dal Consiglio stesso sarà stabilita.

Nel caso in cui il consigliere nominato dal Ministero delle comunicazioni, colle funzioni di cui all'art. 9 del decreto-legge, fosse collocato fuori ruolo, egli avrà diritto a riscuotere direttamente dall'azienda lo stipendio a lui dovuto per il suo grado e una indennità per le sue funzioni nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

CAPO IV.

*Revisori.*

Art. 15.

I revisori dei conti, nominati dal Ministero delle finanze a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto-legge, attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Art. 16.

Tutti i progetti di lavori a carico dell'azienda, i piani di prestito, il conto consuntivo dell'azienda e le deliberazioni della Giunta esecutiva con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva, saranno sottoposte al visto dei revisori dei conti.

I progetti esecutivi di lavori di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge dovranno pure essere sottoposti al visto di detti revisori prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Art. 17.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dalla Giunta, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione che sarà unita agli atti medesimi.

Art. 18.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e le contabilità dell'azienda e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19.

I revisori dei conti, sia collegialmente, sia individualmente hanno facoltà di domandare per gravi motivi la convocazione straordinaria del Consiglio e della Giunta.

Art. 20.

Ai revisori sarà corrisposta una indennità, nella misura che sarà fissata dal Consiglio.

CAPO V.

*Impiegati ed uffici.*

Art. 21.

Il direttore generale dei Magazzini generali viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Egli dovrà essere cittadino italiano e possedere la piena capacità giuridica. A parità di condizioni sarà preferito chi disponga di sufficiente pratica portuale e di buona conoscenza delle condizioni commerciali del porto di Trieste.

Il contratto di servizio del direttore generale sarà regolato dalle norme per il contratto d'impiego privato; i suoi emolumenti saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, ma non potranno essere inferiori a quelli che sono

stabiliti per i direttori generali delle Amministrazioni dello Stato dalle vigenti disposizioni.

Il direttore generale esercita la direzione degli affari, è responsabile del buon andamento del servizio ed è competente in tutto quanto non sia riservato, a tenore del presente regolamento, al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva.

Egli propone l'assunzione, gli emolumenti, la promozione o il licenziamento, per ragioni dipendenti da mancanze disciplinari, del personale dipendente e la concessione di licenze straordinarie, rimunerazioni e sussidi ed è autorizzato, in caso di urgenza, a sospendere direttamente tale personale, riferendone alla Giunta esecutiva.

Egli assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con voto consultivo ed ha facoltà di presentare qualsiasi proposta. Egli è responsabile dell'esecuzione degli ordini e delle deliberazioni del Consiglio e dell'osservanza degli ordini del Ministero delle comunicazioni.

Spetta al direttore generale presentare all'approvazione della Giunta e del Consiglio di amministrazione i bilanci, i regolamenti interni e le tariffe.

Nell'esercizio delle sue funzioni il direttore generale è assistito da uno o due dei direttori capi servizio e dal personale che ne dipende.

Art. 22.

La ragioneria dell'azienda, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo che la regge:

1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;

2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le note dei canoni di concessione di affitti, e quelle di altri proventi di spettanza dell'azienda e provoca dalla Giunta il visto di esecutorietà degli atti in parola;

3° registra, in base al bilancio di previsione, il movimento delle entrate e delle spese, per stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria dell'azienda;

4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate, e riferisce alla Giunta le irregolarità e le infrazioni che le venisse fatto di rilevare;

5° tiene i conti degli impegni a carico del bilancio, e per tale scopo dovranno esserle trasmessi tutti i contratti, convenzioni od atti dai quali gli impegni derivino;

6° esamina i conti mensili delle entrate e delle spese;

7° predispone il progetto di bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere-capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Art. 23.

Coloro che hanno maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito o della custodia di valori o di materie appartenenti all'azienda, devono prestare congrua cauzione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Art. 24.

Il ruolo organico del personale dell'azienda e le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale saranno stabiliti dal Consiglio.

Le norme per l'ordinamento degli uffici saranno stabilite con regolamenti approvati dalla Giunta esecutiva.

Le norme relative ai servizi di cassa, saranno stabilite in apposito regolamento deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

CAPO VI.

*Lavori.*

Art. 25.

L'azienda provvede a sua cura e spese alla manutenzione degli impianti, hangars (capannoni), binari, condutture, grues, ecc., nonchè delle rive e moli di cui al n. 2 dell'articolo 2 del decreto-legge, esclusa la manutenzione di queste ultime opere per la parte compresa tra il primo binario e il ciglio di banchina alla quale provvederà direttamente il Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esecuzione il Ministero dei lavori pubblici provvederà quando a suo giudizio discrezionale lo crederà opportuno, e i Magazzini generali dovranno permettere l'esecuzione dei relativi lavori senza che l'azienda stessa possa pretendere alcun compenso o indennità di sorta per la sospensione o qualsiasi intralcio del traffico.

Art. 26.

Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato e del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

Si intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che secondo la legge ed il regolamento suddetto spettano al Ministro.

Art. 27.

Per l'esecuzione, la direzione, la contabilità, il pagamento e la collaudazione dei lavori degli impianti e delle forniture affidati alla sua gestione nonchè per la costruzione dei nuovi impianti le cui spese siano a carico del bilancio dell'azienda stessa giusta l'art. 2, n. 6, del decreto-legge, saranno osservate tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici nonchè nel capitolato generale in data 28 maggio 1895, e successive modificazioni approvate con decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921.

Art. 28.

Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle L. 50,000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Trieste — Servizio marittimo — che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Art. 29.

I lavori di assoluta urgenza necessari per la riparazione e miglioramenti degli impianti o per la immediata utilizzazione dei fabbricati nei limiti indicati dall'art. 12 del decreto-legge, potranno essere eseguiti dall'azienda senza la preventiva approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma dopo che con processo verbale compilato dall'ingegnere capo del Genio civile — Servizio marittimo di Trieste — siano state accertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.

Art. 30.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori degli impianti e delle provviste al fine di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti è affidata al Ministero dei lavori pubblici che la esercita per mezzo di suoi funzionari ai quali sarà data facoltà di visitare i lavori, i cantieri e i mezzi d'opera, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e l'azienda dovrà fornire loro tutti i chiarimenti.

Ove siano riscontrate deficienze o in qualsiasi modo irregolarità si procederà alla constatazione con apposito verbale da compilarsi, previo un solo invito al presidente o al direttore dell'azienda, con il rappresentante delegato dall'azienda o in sua assenza innanzi a due testimoni e riferendone contemporaneamente al Ministero dei lavori pubblici per gli opportuni provvedimenti.

Art. 31.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno regolati con speciali norme da stabilirsi d'accordo fra l'Amministrazione predetta e l'azienda.

CAPO VII.

*Gestione finanziaria.*

Art. 32.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 33.

Nel mese di marzo di ogni anno il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà per cura della Giunta distribuito ai membri del Consiglio, e nella prima quindicina di aprile sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio medesimo.

Entro la prima quindicina di settembre sarà distribuito ai membri del Consiglio, per cura della Giunta, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'Amministrazione dai revisori dei conti ed accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Insieme col conto consuntivo la Giunta presenterà al Consiglio:

1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonchè gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;

2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 34.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 35.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Art. 36.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Art. 37.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 38.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione del Consiglio, salvo i casi di urgenza giustificati, nei quali il provvedimento di storno può essere adottato dalla Giunta esecutiva con obbligo di presentarli all'approvazione del Consiglio nella prima seduta successiva allo storno deliberato.

Art. 39.

Non potrà la Giunta valersi di entrate o di profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio e capitoli. La Giunta stessa ha però facoltà di reintegrare in ciascun capitolo le somme rimborsate dai terzi per conto dei quali siano state spese.

Art. 40.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 41.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà istituito un apposito capitolo, con la denominazione « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

La prelevazione di somme da questo fondo ha luogo in seguito a deliberazioni della Giunta esecutiva da sottoporre al visto dei revisori dei conti.

Art. 42.

Nel bilancio sarà pure istituito un altro apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva patrimoniale » nel quale saranno inscritte le somme che devonsi prelevare dagli utili dell'azienda a termini dell'art. 11 del decreto-legge.

Le norme per la costituzione del detto fondo, per la sua destinazione, per il prelevamento di somme, dal medesimo, e pel suo impiego fruttifero, saranno stabilite dal Consiglio.

Art. 43.

Le entrate dell'azienda sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'azienda ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto dell'azienda a riscuoterle, ed escluda il dovere della Giunta di curarne l'accertamento e la riscossione.

Il contributo annuo dello Stato, di cui all'art. 10 del decreto-legge, sarà corrisposto all'azienda a rate trimestrali anticipate.

Art. 44.

Tutte le spese dell'azienda passano per tre stadi: l'impegno — la liquidazione — il pagamento.

Art. 45.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere capo sull'atto da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il proprio visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragioniere capo dovrà verificare la conformità di ciascun impegno alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo relativo.

Art. 46.

E' in facoltà della Giunta di deliberare aperture di credito mediante mandati di anticipazione di somme:

1° fino al limite di L. 40,000 agli incaricati della direzione dei lavori pei pagamenti urgenti ed indifferibili;

2° fino al limite di L. 6000 all'impiegato che ha la funzione di economo per le spese di ufficio e per le altre minute spese.

Art. 47.

Tutti i funzionari a favore dei quali siano stati emessi mandati di anticipazione per aperture di credito ai sensi dell'articolo precedente devono rendere conto delle somme relative entro i termini periodici all'uopo stabiliti ed in ogni modo alla fine dell'anno finanziario ed ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

I mandati di anticipazione vengono sempre estinti alla fine dell'esercizio finanziario e le somme non pagate vengono reintegrate ai rispettivi capitoli.

Art. 48.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi o passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

CAPO VIII.

*Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 49.

Gli atti ufficiali dell'azienda sono pubblicati nel Foglio annunzi della provincia di Trieste; essi entrano in vigore col giorno della pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito negli atti stessi.

Il Consiglio determina, in via di massima, quali atti dell'azienda debbano essere pubblicati e determina il modo di tale pubblicazione.

Art. 50.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il presidente può delegare il direttore generale a firmare per lui i mandati relativi a determinate spese o rami di servizio.

Le firme saranno apposte sotto la ragione: « Magazzini generali di Trieste » scritta a mano od impressa a stampa o a timbro.

La corrispondenza ordinaria sarà firmata dal direttore generale o da chi ne fa le veci.

I warrants saranno firmati dal presidente o da chi ne fa le veci o da altro membro del Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore generale e non potranno essere emessi che verso l'attestazione dell'effettiva consistenza della merce rilasciata dal capo responsabile del rispettivo servizio.

Art. 51.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del presente regolamento, tutti i servizi di competenza dell'azienda saranno ordinati secondo regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 52.

Al termine dei venti anni stabiliti per la durata dell'azienda la riconsegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili da farsi allo Stato secondo l'art. 16 del decreto-legge sarà regolata con accordi speciali tra la Giunta esecutiva e le competenti Amministrazioni e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel predetto articolo.

Art. 53.

Il presidente dell'azienda, entro un mese dalla data in cui gli sarà stata notificata la sua nomina dovrà curare che gli Enti e le associazioni, di cui nell'art. 3 del decreto-legge, eseguiscano i versamenti indicati in quell'articolo; egli dovrà anche accertare le regolarità dei versamenti stessi e curare che gli Enti e le associazioni nominino i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e preparare tutto quanto occorra per la prima riunione del Consiglio che dovrà aver luogo nel termine stabilito dall'art. 1 del decreto-legge.

In questa prima riunione dovrà intervenire il Regio commissario per l'esercizio provvisorio, il quale dovrà presentare al Consiglio la situazione dei conti attivi e passivi nel giorno della cessazione della sua gestione.

Una copia di tale situazione, corredata dal rendiconto consuntivo della gestione fino a quella data, sarà trasmessa al Ministero delle comunicazioni.

**Art. 54.**

Entro due mesi dal giorno in cui l'azienda comincerà a funzionare, sarà compiuta nel modo prescritto dall'art. 12 del decreto-legge e coll'intervento del Regio commissario predetto, la consegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni del decreto stesso, dovranno essere ceduti dallo Stato all'azienda.

La consegna comprenderà anche gli spazi, gli impianti ed ogni altra pertinenza dei Magazzini generali che all'atto della consegna si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministri interessati.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

---

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 621.

**Approvazione della tariffa dei diritti e degli atti di segreteria per la Borsa merci di Venezia.**

N. 621. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene stabilita la tariffa dei diritti e degli atti di segreteria per la Borsa merci di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*

---

Numero di pubblicazione 916.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 622.

**Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari «Giuseppe Lucca», in Grandate (Como).**

N. 622. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari «Giuseppe Lucca» con sede in Grandate (Como) viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*

---

Numero di pubblicazione 917.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 623.

**Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Brescia.**

N. 623. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Brescia viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Comunicazione.**

S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato, con lettera 15 aprile 1926, n. 14453, a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 marzo 1926, n. 543, recante provvedimenti per il terremoto dell'8 e 18 gennaio 1926.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

*Bollettino N. 85*

**CORSO MEDIO DEI CAMBI**

**del giorno 16 aprile 1926**

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 84 34 | Belgio | 93 37 |
| Londra | 120 772 | Olanda | 9 98 |
| Svizzera | 480 06 | Pesos oro (argentino) | 22 52 |
| Spagna | 353 70 | Pesos carta (argent.) | 9 91 |
| Berlino | 5 918 | New-York | 24 862 |
| Vienna (Shilling) | 3 515 | Belgrado | 43 875 |
| Praga | 73 80 | Budapest (Pengkos) | 0 035 |
| Romania | 9 875 | Russia | 127 75 |
| Dollaro canadese | 24 88 | Oro | 479 72 |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

*Con godimento in corso.*

| | | |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 72 275 |
| | 3.50 % » (1902) | 66 — |
| | 3.00 % lordo | 46 325 |
| | 5.00 % netto | 94 125 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 70 50 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2491 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Pastore Mario di Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie Livornesi 3 per cento: 5 — Ammontare del capitale: L. 2500, con decorrenza 2 gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data della ricevuta: 23 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Legnani Claudio fu Gaspare per conto dell'Asilo infantile di Porlezza — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita L. 155 — Consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 aprile 1926.

*Il direttore generale:* CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 601858 | 350 — | Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Gino*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Murru Teresa, ved di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari). | Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Luigi*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 8835 | 715 — | Lotto *Gino*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre Murru Teresa fu Efisio, ved. di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari). | Lotto *Luigi*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio, minori ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 201706 | 55 — | *Alvazzi* Erminia, di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varzo (Novara). | *Delfrate-Alvazzi o Alvazzi-Del Frate* Erminia, minore ecc., come contro |
| 3.50 % | 586104 | 402.50 | Fumel Pierina fu *Sciamys* Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Mazza Emilia, ved. Fumel, dom. in Parma. | Fumel Pierina fu Vincenzo *Schiamyl*, minore ecc., come contro. |
| » | 801237 | 49 — | Roggiero *Luigia-Clotilde* di Giuseppe, nubile, dom. in Donnaz (Torino) vincolata. | Roggiero *Clotilde-Luigia* di Giuseppe, nubile, dom. come contro, vincolata. |
| Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Firenze il 10 febbraio 1925 | 2328 | Cap. 2,700 — | Boicelli *Bianca* fu Stefano. | Boicelli *Maria chiamata Bianca* fu Stefano. |
| Buono Tesoro novennale 3ª serie | 707 | » 25,000 — | *Piccinelli Pietro Herero* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zani Palmira fu Angelo. | *Piccinelli-Cherrero Pietro-Angelo* fu Giovanni, minore ecc., come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione | 807 | » 1,800 — | Cellini *Eugenio* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre. | Cellini *Attila-Eugenio-Carlo* di Antonio, minore ecc., come contro. |
| 3.50 % | 19930 | 63 — | Laurella Enrichetta fu *Giovanni*, ved. di Romeo Pietro, dom. in Rivarolo Canavese (Torino). | Laurella Enrichetta fu *Giuseppe*, vedova ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 350139 | 2,785 — | Corte Argentino fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Corte Giuseppina fu Michele, ved. Corte, dom. in Torino. | Corte Argentino fu *Quirino-Felice*, minore ecc., come contro. |
| 3.50 % | 807456 | 280 — | Intestata come la precedente. | Intestata ocme la precedente. |
| Cons. 5 % | 291066 | 425 — | Marino *Giuseppina* di Domenico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Esposito Gaetano, dom. in Viggiano (Potenza, vincolata. | Marino *Maria-Giuseppa* di Domenico, minore ecc., come contro, vincolata. |

| Debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 262400 | 110 — | *Leonardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Leonardo* Angelo, dom. in Castrogiovanni (Caltanissetta). | *Lunardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Lunardo* Angelo, dom. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione | 887 | Cap. 2,100 — | Magni *Anita* di Mauro, minore sotto la patria potestà del padre. | Magni *Giuseppina* di Mauro, minore ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 284228 | 1,700 — | Nicoletti *Calogera* fu Valentino, moglie di Nicoletti Luigi, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta), vincolata. | Nicoletti *Maria-Calogera* fu Valentino, moglie, ecc., come contro, vincolata. |
| » | 155128 | 1,155 — | Mencattini Tito e Tommaso, minori, sotto la tutela di *Teoni Clemente fu Tommaso*, dom. a Verona, vincolata d'usufrutto. | Mencattini Tito e Tommaso, minori sotto la tutela *legale della madre Mencattini Emilia di Sante*, nubile, dom a Verona; vincolata d'usufrutto. |
| 3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria emessa dalla Tesoreria di Genova il 24 settembre 1924. | 520 | Cap. 10,000 — | *Natale* Quenza fu Francesco. | *Giovanni Natale vulgo Natale Quenza* fu Francesco. |
| 3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova il 20 gennaio 1925. | 7943 | » 4,000 — | *Dozano* Oreste fu Angiolo. | *Dozzao* Oreste fu Angiolo. |
| 3.50 % (1902) | 32031 | 63 — | Gardinazzi Bice, *Luigi* e Remo di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Dosolo (Mantova). | Gardinazzi Bice, *Mario-Luigi* e Remo di Giacomo, minori ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 marzo 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.**

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 giugno 1926, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

*a*) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

*b*) certificato penale;

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

*e*) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

*f*) stato di famiglia;

*g*) certificato di adempiuto obbligo di leva;

*h*) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito, in una università o istituto superiore del Regno;

*i*) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

*l*) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

*m*) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 20 marzo 1926.

*Il direttore*: P. STAZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.